



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 122 del 14 Dicembre 2018

LEGGI REGIONALI N. 36 - 37 - 38 - 39

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 36

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento quota associativa annuale per la partecipazione all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con L'Europa 4

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 37

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, già pagati, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - C.I.N.S.E.D.O. - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa 7

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 38

Provvedimenti di carattere urgente 10

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 39

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale approvata con Verbale di Consiglio n. 113/11 del 29.11.2018 (Provvedimenti di carattere urgente) 24

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 36

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86, comma 3 lett. b), del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.113/9 del 29.11.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 36

Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento quota associativa annuale per la partecipazione all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con L'Europa

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio, già pagato, della Regione Abruzzo, derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 10.300,00, relativo al pagamento della quota associativa, per l'anno 2014, allo SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo).

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'articolo 1 hanno trovato copertura, per l'importo complessivo di euro 10.300,00, nelle risorse allocate nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01, capitolo 11524 - art. 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 dicembre 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **12 DICEMBRE 2018, N. 36** "Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento quota associativa annuale per la partecipazione all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con L'Europa" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo.

Art. 8

(Disposizioni in favore dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ)

1. La Regione riconosce la rilevanza, per propri fini istituzionali, della SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, con sede in Roma, e aderisce alla stessa in qualità di Socio Sostenitore al fine di avvalersi dei servizi che lo Statuto dell'Associazione prevede siano forniti senza fini di lucro.
 2. La misura della quota associativa per la partecipazione alla SVIMEZ, per l'esercizio finanziario 2013, e' stabilita in euro 10.300,00.
 3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.300,00 per l'anno 2013, si provvede nei limiti dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 02.01.001 - 11524 denominato "Contributo a titolo di quota associativa all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ".
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 37

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86, comma 3 lett. b), del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.113/10 del 29.11.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 37

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, già pagati, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - C.I.N.S.E.D.O. - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio, già pagato, della Regione Abruzzo, derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 129.916,80, relativo al pagamento della quota associativa di euro 129.916,80, per l'anno 2017, al Centro Interregionale Studi e Documentazione - C.I.N.S.E.D.O., prevista dalla legge regionale 26 giugno 1983, n. 41 (Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - C.I.N.S.E.D.O.).

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'articolo 1 hanno trovato copertura, per l'importo di euro 129.916,80, nelle risorse allocate nella Missione 18, Programma 01, Titolo 01, capitolo 11525 - art. 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 dicembre 2018

IL VICEPRESIDENTE

Giovanni Lolli

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **12 DICEMBRE 2018, N. 37** "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, già pagati, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - C.I.N.S.E.D.O. - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto

legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 38

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86, comma 3 lett. b), del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.113/11 del 29.11.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 38

Provvedimenti di carattere urgente

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto dell'attuazione del "Piano neve 2018/2019" con un contributo, per l'anno 2018, pari ad euro 400.000,00, da ripartire mediante apposito provvedimento di Giunta regionale.
2. Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico presente nella regione Abruzzo, è autorizzata la spesa per l'anno 2018 di euro 1.742.000,00 per la realizzazione di interventi di somma urgenza in dipendenza di calamità naturali.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 1, quantificati per l'anno 2018 in complessivi euro 400.000,00, si fa fronte con lo stanziamento appostato sul capitolo 171402.1 denominato "Intervento regionale a favore delle Province per il Piano neve" nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata, per l'anno 2018, con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
 - a) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2018 è iscritta, nella competenza e nella cassa, al capitolo 171402.1, nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1, la maggiore somma di euro 400.000,00;
 - b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2018 è diminuita, nella competenza e nella cassa, al capitolo 151306.1, denominato "Spesa per supporto tecnico-scientifico ai servizi di Genio Civile regionali", nell'ambito della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, la somma di euro 400.000,00.
3. Agli oneri finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1, quantificati per l'anno 2018 in complessivi euro 1.742.000,00, si provvede mediante la reiscrizione - nell'ambito della Missione 09, Programma 01, Titolo 02 - capitolo di spesa n. 152108, articoli 1, 2 e 3, delle economie vincolate sussistenti alla data del 31.12.2017 e destinate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, comma 8, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), agli interventi di tutela dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

Art. 3
(Disposizioni urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)

1. Per l'anno 2018, per le finalità e nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni) è concesso un contributo straordinario aggiuntivo in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo esistenti suddiviso rispettivamente: CRUA euro 10.000,00 e COTIR euro 90.000,00 per uno stanziamento complessivo di euro 100.000,00.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01 per euro 100.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 32107/2 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico a seguito di accertamento e controllo" per euro 100.000,00.

Art. 4

(Modifiche a leggi regionali e variazioni di bilancio)

1. Le autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, di cui alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 1" dell'articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la formazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)), sono integrate nei termini che seguono:

Legge regionale			Oggetto	Miss	Progr.	Importo		
N.	Anno	Articolo				2018	2019	2020
38	2016	11	Interventi a sostegno dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e per adeguamento delle infrastrutture urbane	11	02	€ 1.100.000,00	-----	-----
42	2015	8	Contributi ai comuni abruzzesi per opere infrastrutturali	08	01	€ 1.030.000,00	-----	-----
95	1999	/	Contributi alle Associazioni ANFFAS	12	08	€ 40.000,00	-----	-----

2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018/2020 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
3. Alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 1" dell'articolo 1 della l.r. 6/2018 il rifinanziamento della legge regionale di spesa 7 marzo 2000, n. 20 in materia di sport ed impiantistica sportiva pari ad euro 530.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 è ridotto nei termini che seguono:

Legge regionale			Oggetto	Miss.	Progr.	Importo		
N.	Anno	Articolo				2018	2019	2020
20	2000		Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva	06	01	490.000,00	530.000,00	530.000,00

4. La diminuzione della spesa pari ad euro 40.000,00 derivante dalla modifica di cui al comma 3 è compresa nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
5. Alla "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno - Allegato 2" di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2018 lo stanziamento continuativo della legge regionale di spesa 3 aprile 1990, n. 30 (Provvidenze per la sezione provinciale dell'Unione italiana dei ciechi di Teramo) pari ad euro 30.000,00 per ogni esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020, è modificato nei termini che seguono:

Provvedimento		Oggetto	Miss.	Progr.	Importo		
L.R.	Anno				2018	2019	2020
30	1990	Provvidenze per la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo - L.R. 3 aprile 1990, n. 30.	12	02	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

6. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento dello stanziamento di spesa pari ad euro 30.000,00, così come previsto dal comma 5, è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
7. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2018 è sostituito dal seguente:
"1. Vista la valenza sociale della [legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43](#) (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la volontà della Regione per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, si destina l'importo di euro 160.000,00, per competenza e cassa per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Titolo 1, Programma 02, alla predetta legge."
8. La diminuzione della spesa pari ad euro 240.000,00 derivante della modifica di cui al comma 7 è compresa nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) al comma 24.
9. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 6/2018 è sostituito dal seguente:
"2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per il 2019 di euro 100.000,00 e per il 2020 di euro 100.000,00, e quindi per complessivi euro 205.000,00, per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici, nella misura massima di un parco per Comune, dei singoli comuni abruzzesi richiedenti."
10. La diminuzione della spesa pari ad euro 95.000,00 derivante della modifica del comma 9 è compresa nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
11. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili) è sostituita dalla seguente:
"a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 110.000,00 dello stanziamento del Capitolo 91472, macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale;"

12. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento dello stanziamento pari ad euro 60.000,00, così come previsto dal comma 11, è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
13. A seguito della correzione applicata dalla Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione in sede di chiusura definitiva del programma operativo regionale POR FSE Abruzzo 2000-2006, si procede all'istituzione di un fondo nell'ambito della Missione 15, Programma 04, Titolo 2 per un importo pari ad euro 848.648,26 necessario per la copertura della prima rata degli oneri derivanti dalla urgente correzione finanziaria accertata in sede di chiusura.
14. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13 è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
15. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) e dall'articolo 3 del DPGR 2/2014, è concesso per l'anno 2018 un contributo pari ad euro 100.000,00 per spese di funzionamento in favore della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti quale "Teatro Lirico di Tradizione", al fine di garantire gli equilibri economici di bilancio.
16. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 15 è assicurata con lo stanziamento di nuova istituzione nell'ambito della Missione 05, Programma 01, Titolo 1 così come riportato nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
17. Al fine di far fronte a spese indifferibili ed urgenti relative ad oneri previdenziali ed assistenziali pendenti maturati dai dipendenti del Consorzio per la Divulgazione e la Sperimentazione delle Tecniche Irrigue - COTIR è istituito apposito stanziamento di spesa per l'importo di euro 60.000,00.
18. In ragione della natura della spesa di cui al comma 17 è costituito apposito vincolo di utilizzo di detta somma che sarà liquidata direttamente agli istituti previdenziali ed assistenziali dal Dipartimento regionale competente per materia nel termine massimo del 31 dicembre 2018.
19. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 17 è assicurata con lo stanziamento di nuova istituzione nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 così come riportato nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
20. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato "Piano", si concede per l'esercizio 2018 un contributo pari complessivamente ad euro 200.000,00 ai Comuni per l'elaborazione di progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ai sensi dall'articolo 1, comma 431 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
21. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 20 è assicurata con lo stanziamento di nuova istituzione nell'ambito della Missione 08, Programma 01, Titolo 2 così come riportato nella variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
22. Al fine di dare copertura finanziaria nell'anno 2018 a necessarie variazioni di spesa si autorizza l'aumento degli stanziamenti nelle missioni e programmi di seguito riportate:

miss/ progr.	titolo	capitolo	descrizione capitolo	variazione in aumento 2018	variazione in aumento 2019	variazione in aumento 2020
04.06	1	41516	trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori ed università	1.835.510,10	-	-
13.05	2	82323	assegnazione alle ausl dei mutui destinati ad edilizia sanitaria (quota 5% a carico della regione) - art. 20 l. 11.3.1988, n. 67 - accordo di progr.	193.737,48	-	-
19.01	1	61637	intervento regionale a favore della cooperazione dei paesi in via di sviluppo - l.r. 14.12.1989, n. 105 e l.r. 20.4.1995, n. 63	8.042,76	-	-
12.04	1	71528	erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà - l.r. 25.8.2006, n. 29 art. 23	95.000,00	-	-
12.02	1	71520	fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi e di interventi in materia sociale e socioassistenziale	350.000,00	-	-
05.02	1	61665/1	fondo unico regionale per la cultura	393.922,23	-	-
05.02	1	61665/3	fondo unico regionale per la cultura	159.358,10	-	-
05.02	1	61620/1	fondo unico regionale per la cultura - articolo 24 della LR 46/2014	247.530,30	-	-
05.02	1	61620/2	fondo unico regionale per la cultura - articolo 24 della LR 46/2014	52.469,70	-	-
05.02	1	61430/5	contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura	200.000,00	-	-
05.02	1	61679	Contributo all'Università di Teramo per progetto "Universality wolf tour" L.R. 31.11.2017, n. 57 art. 5	20.000,00	-	-
06.01	1	91470/1	contributo al CIP e alle società sportive ad esse affiliate per la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva	40.000,00	-	-
01.07	1	11495/7	Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - altri servizi	29.000,00	-	-
01.11	1	321900	Spese per liti, arbitraggi e oneri connessi	165.000,00	-	-

23. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 22 è assicurata dalla variazione in entrata e nella spesa del bilancio 2018 nei termini indicati nell'allegato A) di cui al comma 24.
24. Al fine di dare copertura finanziaria a tutti gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, e al fine di contabilizzare le maggiori e minori entrate per gli esercizi 2018/2020, allo stato di previsione dell'entrata e della spesa si apportano, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel prospetto Allegato A) al presente articolo con i seguenti totali:
- a) Parte Spesa - in aumento per euro 4.804.218,93

- b) Parte Entrata - in aumento per euro 4.804.218,93.
25. La Giunta regionale è autorizzata a dare esecuzione al Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Abruzzo in attuazione al Piano Multiregionale, di cui al paragrafo 5 del "Piano a Stralcio Space Economy" nell'ambito del programma Mirror GovSatCom, volto a sostenere la realizzazione del sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali Ital-GovSatCom, e a favorire la ricaduta ed i benefici dei relativi sviluppi tecnologici sui territori delle regioni e delle province autonome firmatarie del suddetto protocollo.
26. Gli oneri derivanti dal comma 25 pari ad euro 10.000.000,00 sono previsti per la somma di euro 5.000.000,00 a valere sul POR FESR Abruzzo 2014/2020 già iscritti nell'ambito del Titolo 2 della Missione 01, Programma 12 e per la somma di euro 5.000.000,00 con apposita variazione di cui al successivo comma 28 nell'ambito del Titolo 2 della Missione 01, Programma 12 - cofinanziamento regionale.
27. Al fine di finanziare la maggiore previsione di spesa di cui al comma 26, nello stato di previsione dell'entrata è contabilizzata nell'ambito del Titolo 3, Tipologia 500, categoria 99 la maggiore entrata pari ad euro 5.000.000,00 derivante dalla restituzione da parte della FIRA Spa di economie disponibili, attestata e certificata dalla medesima società.
28. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 2018/2020 sono apportate le seguenti variazioni per competenze e per cassa:
- a) Parte Spesa - in aumento: Titolo 2, Missione 01, Programma 12 per euro 5.000.000,00;
- b) Parte Entrata - in aumento: Titolo 3, Tipologia 500, categoria 99 per euro 5.000.000,00 per la contabilizzazione delle nuove entrate.
29. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

Art. 5

(Modifiche al Capo I del Titolo VIII della l.r. 46/2014)

1. La rubrica del Capo I del Titolo VIII della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) è sostituita con la seguente: "Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo".
2. All'articolo 18, comma 1, della l.r. 46/2014 e ovunque ricorrano all'interno dell'articolo stesso, le parole "spettacolo dal vivo" sono sostituite con le parole "spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo".
3. L'articolo 19 della l.r. 46/2014 è sostituito con il seguente:

"Art. 19

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo si intende l'attività teatrale, musicale e coreutica, cinematografica e audiovisiva, nonché di spettacolo viaggiante."
4. All'articolo 20, comma 2, lettera a) della l.r. 46/2014, dopo le parole "Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)" sono inserite le parole "e dal Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo".
5. All'articolo 22, comma 1, della l.r. 46/2014, le parole "spettacolo dal vivo" sono sostituite con le parole "spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo".
6. All'articolo 24, comma 1, della l.r. 46/2014, dopo le parole "spettacolo dal vivo" sono inserite le seguenti ", del cinema e dell'audiovisivo".

7. All'articolo 24, comma 2, della l.r. 46/2014, dopo le parole "beneficiano del FUS" sono inserite le seguenti "e del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo".
8. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

RIEPILOGO VARIAZIONE PER CAPITOLI (ALLEGATO A)

Riferenza	Tipo Topologia	Capitale errata	descrizione	Stato di previsione dell'Entrata		Impegno		C. resp						
				C. resp	Rifer. comm.	Nominie	Programmi		Titoli	Capitale spesa	Impero			
											Variazione 2018	Variazione 2019	Variazione 2018	Variazione 2019
24	4/200	32235	Imp. di programmi regionali di sviluppo, azioni finanziarie del C. di C. della Regione (SPC2847/2002)	DP/002	1 e 2	11	2	152300		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-C028
24	3/900	38608	restituzione da FIRA di fondi regionali non utilizzati	DP/007	1 e 2	8	1	14527902		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-C022
24	3/900	350302	finanze FIRA in favore della regione per rimborso fondo sanitario in esecuzione della legge n. 281/04	DP/012	1 e 2	12	8	9975664,72		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-F013
24	1/101	1165001	asse automobilistiche regionali	DP/006	3 e 4	6	1	-10.000.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-F005
24	1/101	1166004	adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano	DP/006	5 e 6	12	2	-10.000.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-F013
24	1/101	1167/05	adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano	DP/006	7 e 8	12	2	-10.000.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-F013
24	1/101	1168/02	adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano	DP/006	9 e 10	12	2	-10.000.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-F013
24	1/101	1172/01	adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano	DP/006	11 e 12	6	1	-324.510,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-F005
24	1/101	1177/02	adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano	DP/006	11 e 12	6	1	1.465.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-F005
24	1/101	1180/01	adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano	DP/006	13 e 14	15	4	15.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-A011
24	3/1000	35101/1	adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano	DP/003	15 e 16	5	1	160.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-F003
24	3/2000	35901/1	adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano	DP/006	17, 18 e 19	16	1	200.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	DP-C028
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		20 e 21	8	1	273.600,00						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	4	6	41516						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	13	5	82313						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	19	1	61637						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	12	4	71928						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	12	2	71510						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	5	2	616584						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	5	2	616550						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	5	2	616101						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	5	2	616202						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	5	2	614306						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	5	2	616791						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	6	1	914701						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	1	7	114952						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		22 e 23	1	11	3219809						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	1	3	12110						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	1	12	6492						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	1	4	3218212						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	1	4	3218210						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	1	4	11478						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	1	7	114952						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	16	1	1024925						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	16	1	1024961						
			adribaniche regionali rafforzamento di consumo sul gas metano		24	1	10	121122						
			TOTALE					4.804.218,93		0,00	0,00	0,00	4,00	



14/12/2018
 DIREZIONE REGIONALE
 SERVIZIO REGIONALE
 DIRETTORE REGIONALE

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 dicembre 2018

IL VICEPRESIDENTE

Giovanni Lolli

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **12 DICEMBRE 2018, N. 38**
"Provvedimenti di carattere urgente"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

TITOLO VIII
(ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA CULTURALE E IN MATERIA
AMBIENTALE ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI SVILUPPO LOCALE)

CAPO I
(Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo)

Art. 18
(Principi generali e finalita')

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalita' statutarie e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonche' dell'ordinamento europeo, riconosce lo **spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo** quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni.
2. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la tutela dell'opera dell'ingegno musicale, teatrale, cinematografico e coreutico, in quanto presupposto per la continuita' e lo sviluppo dello **spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo**.
3. La presente legge definisce il sistema degli interventi che la Regione, in collaborazione con gli Enti Locali ed in concorso con altri soggetti pubblici e privati, realizza nel campo teatrale, musicale e coreutico, al fine di:
 - a) promuovere la diffusione dello **spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo**;
 - b) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali, contemporanee e di spettacolo itinerante;
 - c) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro vernacolare, della musica popolare e del teatro di marionette e burattini;
 - d) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi artistici dello **spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo**;
 - e) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo **spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo**;
 - f) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
 - g) avvicinare nuovo pubblico allo **spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo**, con particolare riguardo ai giovani;
 - h) favorire l'imprenditoria giovanile nel settore dello **spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo**;
 - i) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee;
 - j) realizzare speciali iniziative di altissimo valore nel quadro di una straordinaria compartecipazione regione-privato sociale.

Art. 20
(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economica finanziaria regionale (DPEFR), approva, entro l'anno di riferimento, l'atto annuale di indirizzo sulla base del quale il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.
2. L'atto di cui al comma 1:
 - a) assicura l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e dal Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo a qualsiasi titolo;
 - b) specifica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi;
 - c) stabilisce la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili, ivi compresi gli interventi di qualita' presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili.

3. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti riferiti all'annualita' precedente.

Art. 22
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello **spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo**, secondo quanto stabilito negli atti annuali di indirizzo e negli avvisi pubblici di cui all'articolo 20.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di comprovati requisiti di onorabilita', professionalita' ed esperienza.

Art. 24
(Fondo Unico Regionale per la Cultura)

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attivita' realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, **del cinema e dell'audiovisivo**, nonche' le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.
2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS **e del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** a qualsiasi titolo e' assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2018, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2018).

Art. 2

1. **Vista la valenza sociale della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)) e la volonta' della Regione per favorire l'integrazione dell'attivita' del caregiver nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, si destina l'importo di euro 160.000,00, per competenza e cassa per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Titolo 1, Programma 02, alla predetta legge.**
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.

Art. 10
(Fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi)

1. La Regione Abruzzo, nel perseguire i principi statutari ed in particolare quelli volti alla tutela dei disabili e di tutti i cittadini a rischio di esclusione, intende procedere con la costituzione di un contributo, equamente distribuito tra le quattro province abruzzesi, da utilizzarsi da parte dei Comuni richiedenti per l'acquisto di giochi inclusivi da installarsi all'interno dei parchi giochi comunali.
2. **Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per l'anno 2018 di euro 5.000,00, per il 2019 di euro 100.000,00 e per il 2020 di euro 100.000,00, e quindi per complessivi euro 205.000,00, per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi da installarsi nei parchi giochi pubblici, nella misura massima di un parco per Comune, dei singoli comuni abruzzesi richiedenti.**
3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2018, 2019, 2020 nel Titolo 1, Programma 2, Missione 12

su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo straordinario per l'erogazione di contributi volti all'acquisto di giochi inclusivi".

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 10

Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.

Art. 3

(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)

1. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalita' e utilizzo.
 2. Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello nazionale ed internazionale, e' autorizzata per l'anno 2018 la spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".
 3. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 e' apportata per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) **in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 110.000,00 dello stanziamento del Capitolo 91472, macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale";**
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00.
- 3-bis. Qualora ricorrano economie all'interno dello stanziamento di cui al capitolo 91472/2 la Giunta regionale e' autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 12 Dicembre 2018, n. 38 "Provvedimenti di carattere urgente" sono i seguenti:

LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

Art. 1

(omissis)

431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonch  al miglioramento della qualit  del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalit  e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attivit  culturali e del turismo, previa intesa in sede Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

Art. 25

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensità)

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività'.
2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per le medesime finalità ed attività'.
3. In sede di rendicontazione consuntiva, può essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione è in diminuzione, il contributo è ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2017, N. 38

Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni.

Art. 9

(Disposizioni urgenti in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo)

1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 450.000,00 in ragione dello svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.
2. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, nel rispetto della DGR n. 359/2017 e ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 33 "Modifiche alla L.R. n. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alla L.R. 15/2000, alla L.R. 41/2012, alla L.R. 8/2014, alla L.R. 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie", trovano copertura mediante le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2017- 2019:
 - a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 e' iscritta nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 99, la maggiore somma di euro 450.000,00;
 - b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 e' iscritta nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, la somma di euro 450.000,00.
3. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2018, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018).

Art. 1

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, e' autorizzato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 1 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 4

(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e' autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 39

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86, comma 3 lett. b), del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.113/12 del 29.11.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2018, N. 39

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale approvata con Verbale di Consiglio n. 113/11 del 29.11.2018 (Provvedimenti di carattere urgente)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. approvata con verbale 113/11 del 29.11.2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale approvata con Verbale di Consiglio n. 113/11 del 29.11.2018 (Provvedimenti di carattere urgente) è da intendersi nel senso che le risorse previste sono destinate al pagamento esclusivo degli arretrati degli stipendi dei dipendenti del COTIR.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 dicembre 2018

IL VICEPRESIDENTE
Giovanni Lolli



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it